
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO

**Ai sensi dell'articolo 92 del CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca 2019-2021, come modificato dall'articolo 10 del
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024**

- testo vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22/07/2026
 - emanato con decreto rettorale n. 1428 del 30/07/2026, prot. n. 85037
 - entrato in vigore il giorno successivo alla sua emanazione
-

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente disciplina - in conformità alle previsioni dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 165/2001 e alle disposizioni dettate dall'art. 92, commi 5, 6 e 7 del CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, come modificate dall'art. 10 del CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 23 dicembre 2025 – detta le modalità di svolgimento delle procedure valutative per le progressioni tra le Aree professionali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario attivate dall'Università degli Studi di Roma Tre entro il termine del 31.12.2026.
2. Per “progressione tra Aree” si intende il passaggio del/della dipendente dalla propria Area professionale di inquadramento a quella immediatamente superiore, nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsto dalla legge e dal CCNL di Comparto sopra menzionato.
3. Le procedure previste dalla presente disciplina sono riservate al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario appartenente alle Aree professionali degli Operatori e dei Collaboratori in servizio presso l'Ateneo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. La presente disciplina transitoria non si applica - in applicazione al citato CCNL - alle procedure per le progressioni tra l'Area dei Funzionari e l'Area delle Elevate professionalità.

Art. 2

Principi generali e finalità

1. Le procedure per le progressioni tra le Aree si conformano ai principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, nonché agli altri principi sanciti dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.
2. Il ricorso alle procedure per le progressioni tra le Aree risponde a finalità di valorizzazione delle professionalità interne e di riconoscimento del merito.

Art. 3

Attivazione delle procedure

1. Nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali e sulla base della programmazione del fabbisogno di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario possono essere attivate procedure valutative per le progressioni tra le Aree per un numero di posti non superiore al 50% delle posizioni disponibili, per ciascuna Area e settore professionale, destinate all'accesso dall'esterno. Tali procedure possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse previste all'art. 92, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18/01/2024.
2. Le procedure sono indette – previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione – mediante apposito bando emanato dal Direttore delle Risorse umane e pubblicato sulla pagina web di Ateneo dedicata ai concorsi per almeno 30 giorni.
3. Il bando indica:
 - il numero di posti disponibili;
 - i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - le modalità di individuazione e nomina della Commissione valutatrice;
 - i criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili;
 - le cause di esclusione dalla procedura;
 - le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.
4. Il bando individua, altresì, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il/la Responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ad

eccezione degli adempimenti di competenza della Commissione valutatrice.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione alle procedure

1. Ai fini dell'ammissione alle procedure valutative indette ai sensi della presente disciplina, i/le candidati/e, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti dell'Università degli studi Roma Tre con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- essere inquadrati/e nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si partecipa e nel medesimo settore professionale; possono presentare domanda di partecipazione alla procedura valutativa per un settore professionale differente da quello di inquadramento i/le dipendenti per i/le quali risulti pendente, alla data di pubblicazione del bando di indizione della procedura, istanza di cambio settore motivata da oggettiva pluriennale adibizione a compiti rientranti nel settore per il quale si concorre, attestata dal/dalla Responsabile della Struttura di appartenenza; gli uffici competenti provvedono alla definizione delle relative istanze in tempo utile per consentire alla Commissione valutativa di verificare il possesso dei requisiti di ammissione;
- non essere incorsi/e, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura valutativa fissato nel bando, in provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto nell'ipotesi di insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001; ad ogni modo, non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3 punto 5 del CCNL 18.01.2024;
- non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione;
- essere in possesso dei requisiti (titolo di studio + esperienza professionale maturata) indicati nella tabella seguente e meglio specificati nel bando di indizione della procedura valutativa:

Progressione di Area	Requisiti
da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;

Ai fini del computo dell'esperienza maturata nell'area di provenienza utile per l'ammissione alle procedure valutative, si tiene conto anche dell'eventuale servizio, nell'area professionale (o categoria equivalente del precedente sistema di classificazione del personale), prestato sia a tempo determinato che indeterminato presso altre Università statali italiane.

Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

2. In relazione alle caratteristiche delle posizioni da coprire, ciascun bando può prevedere ulteriori titoli o requisiti professionali specifici.

3. Il bando può prevedere che i/le candidati/e siano ammessi con riserva alla procedura. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento.

Art. 5

Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è formata da cinque componenti, più un/a segretario/a verbalizzante, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra docenti, dirigenti e/o personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo o tra soggetti esterni che siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto della procedura valutativa.

2. Se scelti tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, i componenti devono essere inquadrati in un'Area professionale almeno pari a quella delle Elevate Professionalità.

3. Non possono far parte della Commissione valutatrice:

- i/le componenti degli organi di governo dell'Università degli studi Roma Tre, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- coloro che si trovano in una delle situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.

4. La Commissione valutatrice è nominata, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, con disposizione del Direttore delle Risorse Umane dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 6

Criteri per la valutazione dei/delle candidati/e

1. La valutazione dei/delle candidati/e avviene sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza maturata nell'area di provenienza;
- titolo di studio;
- competenze professionali acquisite;
- incarichi di responsabilità di natura organizzativo-gestionale assolti in Ateneo per lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile a ciascun/a candidato/a in applicazione dei criteri di valutazione sopra individuati è pari a n. **100 punti**. Il punteggio finale di ciascun/a candidato/a è ottenuto come somma dei punteggi parziali riportati dal/dalla medesimo/a su ciascuno dei quattro criteri, come meglio specificati nei successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Esperienza maturata nell'area di provenienza

Il punteggio è attribuito in base al numero degli anni di servizio prestati nell'area di appartenenza e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a n. **30 punti**. In particolare, sono attribuiti n. 1,5 punti per ogni anno di servizio prestato, presso l'Università degli studi Roma Tre e/o altra Università statale italiana, nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre (o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione del personale). Per le frazioni di anno i suddetti punteggi sono attribuiti in proporzione ai mesi di effettivo servizio, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. Non si tiene conto dei periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

3. Titolo di studio

Il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio di valutazione è pari a n. **25 punti**. La Commissione valutatrice tiene conto dei titoli indicati nelle tabelle seguenti ed assegna a ciascun/a candidato/a il punteggio relativo ai titoli posseduti dal/dalla medesimo/a alla scadenza

del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, come indicati nella domanda medesima, fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Progressione da Area Operatori a Area Collaboratori	
Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	10
Laurea triennale (se non in possesso di Laurea magistrale o specialistica o V.O.)	12
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	14
Master universitario di primo livello	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	3
Dottorato di ricerca	6

Progressione da Area Collaboratori ad Area Funzionari	
Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	10
Laurea triennale (se non in possesso di Laurea magistrale o specialistica o V.O.)	12
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	14
Master universitario di primo livello	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	3
Dottorato di ricerca	6

Con riferimento ai titoli di studio “Diploma di scuola secondaria di secondo grado”, “Laurea triennale” e “Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.”, il punteggio del titolo superiore assorbe quello del titolo inferiore. Se si posseggono più titoli di studio della stessa tipologia, il relativo punteggio viene incrementato del 20% (es. nel caso di possesso di due lauree triennali, al/alla candidato/a saranno attribuiti n. 14,4 punti anziché n. 12 punti).

4. Competenze professionali acquisite

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a sulla base della valutazione delle competenze professionali è pari a n. **25 punti**. In particolare, la Commissione valutatrice tiene conto dei sotto-criteri di seguito descritti:

- competenze informatiche certificate:** è attribuito n. **1 punto** per ogni certificazione informatica rilasciata da un Ente di certificazione accreditato, previo superamento di verifica/esame finale, fino ad un massimo di n. **2 punti**; nel bando di indizione di ciascuna procedura valutativa potrà essere previsto, nel limite massimo del punteggio attribuibile per il presente parametro, il riconoscimento di un punteggio differenziato a seconda del livello di certificazione informatica (base, intermedio, avanzato, esperto) posseduto dallo/a stesso/a;
- competenze linguistiche certificate:** è attribuito n. **1 punto** per ogni certificazione di lingua straniera rilasciata da un Ente di certificazione accreditato, previo superamento di verifica/esame finale, fino ad un massimo di n. **2 punti**; nel bando di indizione di ciascuna

procedura valutativa potrà essere previsto, nel limite massimo del punteggio attribuibile per il presente parametro, il riconoscimento di un punteggio differenziato a seconda del livello di certificazione della lingua straniera conseguito dal/dalla candidato/a (es. A1, A2, B1, B2, C1 ecc.);

- c) **corsi di formazione professionale con valutazione finale:** sono attribuiti **n. 1 punto per ogni corso di formazione professionale** - con rilascio di attestato conseguito a seguito di superamento di esame finale di merito - svolto dal/dalla candidato/a nell'ambito dei percorsi formativi organizzati e/o autorizzati dall'Ateneo (o da altra Università statale italiana presso la quale il/la candidato/a ha prestato servizio), fino ad un massimo di **n. 3 punti**; non si tiene conto dei corsi di formazione obbligatori per tutto il personale (ad es. quelli derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/08); nei bandi relativi alle singole procedure valutative può essere precisato l'arco temporale rispetto al quale sono presi in considerazione i corsi di formazione professionale svolti dal/dalla dipendente (es. ultimi cinque anni);
- d) **competenze trasversali acquisite nel contesto lavorativo:** la Commissione valutatrice effettua una prova valutativa diretta ad approfondire le competenze professionali trasversali, nonché a verificare il livello di conoscenze, abilità e autonomia adeguati allo svolgimento dei compiti professionali dell'Area di inquadramento superiore. Il punteggio massimo riservato alla valutazione della prova è pari a **n. 18 punti**.

5. Incarichi di responsabilità di natura organizzativo-gestionale assolti in Ateneo per lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a sulla base della titolarità di formali incarichi di responsabilità rivestiti in Ateneo è pari a **n. 20 punti**. In particolare, la Commissione valutatrice attribuirà **n. 4 punti** per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di incarico effettivamente ricoperto. Gli incarichi che danno diritto al riconoscimento del relativo punteggio sono soltanto quelli di primo livello attribuiti formalmente con provvedimento del Direttore Generale o del Direttore delle Risorse umane ai sensi dei contratti collettivi integrativi di Ateneo in materia.

Art. 7

Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La Commissione valutatrice, al termine della procedura valutativa, provvede alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a. A parità di punteggio complessivo, prevale il/la candidato/a con minore età anagrafica.
2. Sono dichiarati vincitori i/le candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria nei limiti dei posti complessivamente messi a bando.
3. Accertata la regolarità formale dei lavori della Commissione valutatrice da parte del/della Responsabile del procedimento, la graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicata sull'Albo on-line e sul sito istituzionale di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8

Inquadramento dei/delle vincitori/trici e relativo trattamento economico

1. I/Le vincitori/trici della procedura valutativa sono chiamati/e a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nell'Area professionale immediatamente superiore a quella di provenienza.
2. I/le dipendenti che, a seguito dell'espletamento di una procedura valutativa, sono inquadrati/e nell'Area professionale superiore, non sono soggetti/e al periodo di prova.
3. Il passaggio all'Area professionale immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare previsto per la nuova Area dal vigente CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca.
4. Qualora il trattamento economico fondamentale in godimento, acquisito per effetto di progressioni economiche orizzontali effettuate nella categoria di provenienza secondo il previgente sistema di classificazione del personale, risulti superiore al trattamento tabellare della nuova Area professionale, il/la dipendente ha diritto al mantenimento, a titolo di *assegno ad personam*, della differenza retributiva. La quota eventualmente mantenuta è riassorbita in caso

di progressione economica effettuata all'interno della nuova Area.

Art. 9

Norme transitorie e finali

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché al CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente.
- 2.** La presente disciplina è pubblicata sul sito istituzionale dell'Università degli studi Roma Tre il giorno stesso della sua emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.